

COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI

COMUNE DI CAVEDINE

COMUNE DI MADRUZZO

COMUNE DI VALLELAGHI

Provincia di Trento

**CONVENZIONE  
PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI COLONIA ESTIVA PER BAMBINI 6-11 ANNI  
DELLA VALLE DEI LAGHI**

Premesso che tra la Comunità della Valle dei Laghi e i Comuni di Cavedine, Madruzzo e Vallelaghi si è concordato di attivare un servizio di Colonia estiva per bambini 6-11 anni della Valle dei Laghi, anche in favore della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle famiglie residenti.

Considerato che:

- tale intervento rientra tra le attività di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle famiglie residenti, che si intende proporre in modo coordinato ed uniforme su tutto il territorio della Comunità di Valle;
- è richiesta la compartecipazione economica ai costi del servizio da parte delle famiglie, oltre alla possibilità di utilizzo dei “Buoni di Servizio” previsti dalla normativa provinciale;
- è a carico della Comunità di Valle la quota di costo, non coperta dalla compartecipazione delle famiglie, nella quota massima di € 19.500,00.- onnicomprensivi;
- per la disciplina dei rapporti amministrativi e finanziari derivanti dalla realizzazione del progetto, si ritiene opportuno assumere apposito accordo.

**TRA**

- la Comunità della Valle dei Laghi, in persona del Presidente pro tempore LUCA SOMMADOSSI, domiciliato per la carica presso la sede della Comunità della Valle dei Laghi in Vallelaghi, frazione Vezzano, Piazza Perli, 3, C.F. 96085260220, di seguito per brevità chiamata COMUNITÀ, il quale interviene nel presente atto in forza della Deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. \_\_ dd. \_\_/\_\_/2024, eseguibile;

- il Comune di Cavedine, in persona del Sindaco pro tempore DAVID ANGELI, domiciliato per la carica presso il Comune di Cavedine, Via XXV Aprile, 26, C.F. 00274540228, il quale interviene nel presente atto in forza della Deliberazione del Consiglio comunale n. \_\_ dd. \_\_/\_\_/2023, eseguibile;

- il Comune di Madruzzo, in persona del Sindaco pro tempore MICHELE BORTOLI, domiciliato per la carica presso il Comune di Madruzzo, frazione Lasino, Piazza Alcide Degasperi, 25, C.F. 02401750225, il quale interviene nel presente atto in forza della Deliberazione del Consiglio comunale n. \_\_ dd. \_\_/\_\_/2024, eseguibile;

- il Comune di Vallelaghi, in persona del Sindaco pro tempore LORENZO MIORI, domiciliato per la carica presso il Comune di Vallelaghi, frazione Vezzano, Via Roma, 41, C.F. 02401940222, il quale interviene nel presente atto in forza della Deliberazione del Consiglio comunale n. \_\_ dd. \_\_/\_\_/2024, eseguibile;

si conviene e stipula quanto segue:

### **Art. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO**

Le Amministrazioni della Comunità della Valle dei Laghi e dei Comuni di Cavedine, Madruzzo e Valledaghi intendono collaborare per attivare in modo coordinato ed uniforme su tutto il territorio un servizio di colonia estiva per bambini 6-11 anni delle famiglie residenti in Valle dei Laghi.

Le Amministrazioni comunali concordano nell'individuare nella Comunità della Valle dei Laghi l'Ente capofila e di delegare ad essa le funzioni amministrative correlate alla realizzazione del progetto nelle modalità di seguito indicate.

### **Art. 2 - DURATA DELL'ACCORDO**

Il presente accordo ha durata per gli anni 2025, 2026 e 2027 e si riferisce al servizio di colonia estiva per bambini 6-11 anni delle famiglie residenti in Valle dei Laghi.

### **Art. 3 – OGGETTO DEL SERVIZIO**

E' diffusa in tutta la valle l'esigenza di fruire di servizi di colonia estiva per bambini 6-11 anni, anche al fine della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Si intende pertanto attivare un servizio di Colonia Diurna Estiva per la Valle dei Laghi, descritta indicativamente come segue:

- attivazione di massimo **9 settimane** di servizio nel periodo **giugno-settembre**;
- tutti i giorni **dal lunedì al venerdì** dalle 8.30 alle 16.30
- numero indicativo medio di fruitori: **25 iscrizioni settimanali**;
- la presenza di educatori aventi i necessari requisiti professionali certificati.
- Servizio di trasporto di andata e ritorno (con almeno 4 punti di raccolta)
- Rotazione periodica della colonia sul territorio dei tre comuni.

La partecipazione deve avvenire con le modalità ed i tempi indicati in dettaglio dal capitolato del servizio e con le procedure previste per i "Buoni di servizio".

### **Art. 4 – OBBLIGHI DELLE PARTI**

Il coordinamento amministrativo del servizio è a carico della Comunità di Valle per la gestione delle seguenti funzioni, elencate a fini esemplificativi e non esaustivi:

- redazione del piano economico di gestione del servizio e proposta ai Comuni della tariffa massima di compartecipazione al servizio da parte delle famiglie;
- gestione della procedura di gara per l'affidamento del servizio e gestione del conseguente contratto;
- rendicontazione delle attività e della spesa agli Enti sottoscrittori della convenzione.

Spetta ai singoli Comuni:

- individuare uno o più spazi aperti, serviti da una struttura coperta, attrezzata e con servizi igienici da destinare da sede principale della Colonia Estiva per il periodo concordato tra Gestore e Comune, informata la Comunità di Valle;
- redigere con il gestore un verbale di consegna degli spazi e delle strutture con l'elenco delle attrezzature consegnate e, a fine servizio, effettuare un sopralluogo per verificare la correttezza dell'uso e l'assenza di danni; eventuali contenziosi per danni o ammanchi saranno risolti tra Comune e gestore del servizio;
- assicurare la piena ed esclusiva fruibilità di detti spazi nelle giornate definite dal calendario della colonia estiva;

- assicurare la piena funzionalità (utenze, allacciamenti, etc.) di detti spazi nelle giornate definite dal calendario della colonia estiva ed assumere a proprio carico gli oneri conseguenti, compreso lo smaltimento dei rifiuti;
- attivarsi per garantire le manutenzioni e la funzionalità di dette strutture nelle giornate definite dal calendario della colonia estiva;
- intervenire tempestivamente in caso di necessità di interventi di manutenzione straordinaria segnalati dal gestore;
- collaborare con il fornitore di servizi nella individuazione dei punti di raccolta del pullman nei viaggi di andata e ritorno.

#### **Art. 5 – AMMISSIONE AL SERVIZIO**

È prevista la compartecipazione ai costi del servizio da parte delle famiglie, secondo le modalità previste dalla normativa provinciale per i “Buoni di Servizio”.

Si stima che al servizio possano essere ammesse fino a **30 iscrizioni settimanali**.

Al servizio Sociale della Comunità di Valle saranno **riservati fino a 3 posti a settimana**.

#### **Art. 6 – PARTECIPAZIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI**

La spesa stimata/presunta per il presente progetto viene quantificata in circa € 60.000,00 .- IVA di legge esclusa per ciascun anno, riferita all’attivazione di un ipotetico servizio di 9 settimane nel periodo giugno-settembre, tutti i giorni dal lunedì al venerdì per una media di 25 iscrizioni settimanali, con la presenza di educatori aventi i necessari requisiti professionali certificati.

La compartecipazione al servizio da parte delle famiglie non è predeterminabile, ma può essere indicativamente stimata in € 180,00.- per bambino. La quota massima di compartecipazione al servizio da parte delle famiglie ed eventuali agevolazioni sono definite di anno in anno dalla Conferenza degli Assessori del Sociale.

La Comunità di Valle sostiene la spesa con un importo forfettario annuo fissato nel limite massimo onnicomprensivo di € 19.500,00.-.

#### **Art. 7 – FORME DI CONSULTAZIONE**

La consultazione avviene fra il Presidente della Comunità, i Sindaci dei Comuni sottoscrittori e i referenti del Servizio Sociale, ovvero fra le persone da loro delegate in maniera stabile a sovrintendere al servizio. A tal fine entro 15 giorni dall’approvazione della presente convenzione ciascun Ente comunica alla Comunità della Valle dei Laghi, in forma scritta, il nome del referente prescelto.

#### **Art. 8 - CONTROVERSIE**

Al fine di risolvere qualsiasi controversia che possa insorgere nell'esecuzione e/o interpretazione del presente accordo, le parti si impegnano a ricercare una soluzione bonaria.

Nel caso ciò non fosse possibile, competente è il foro di Trento.

#### **Art. 9 - REGISTRAZIONE E SPESE**

Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella, allegato B) del D.P.R. 26.10.1972, n. 642.

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto, se dovute, stanno e si assumono a carico della Comunità della Valle dei Laghi.

Il presente atto, sostanziando la fattispecie di cui all'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, viene letto, approvato articolo per articolo con le premesse e nel suo insieme e sottoscritto dalle parti con firma digitale in segno di completa accettazione, ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, nel rispetto dell'art. 15 comma 2-bis della Legge 241/1990.

Il presente accordo, trattandosi di un contratto in difetto di contestualità spazio-temporale, sarà registrato e assunto al Protocollo Generale dalla Comunità Valle dei Laghi (data certa) a far data dalla ricezione da parte della medesima del documento sottoscritto digitalmente da parte dell'ultimo sottoscrittore ai sensi dell'art. 1326.c.c.

Per la forma contrattuale si invocano gli artt. 2702 e 2704 c.c.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DELLA COMUNITÀ

- Luca Sommadossi -

IL SINDACO DI CAVEDINE

- David Angeli -

IL SINDACO DI MADRUZZO

- Michele Bortoli -

IL SINDACO DI VALLELAGHI

- Lorenzo Miori -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D. Lgs. 82/2005) La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del Responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993)